

## **UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO**

### **AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO ANALISI MACROECONOMICA**

#### **Articolo 1**

##### **(Oggetto)**

1. È indetta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), una procedura comparativa pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento dell'incarico, a tempo determinato, di Direttore del Servizio analisi macroeconomica di cui all'art. 13, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'UPB. I compiti della struttura includono: l'analisi del quadro macroeconomico, inclusa la valutazione degli effetti di misure di politica fiscale; lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti di previsione macroeconomica; l'analisi del ciclo economico, anche ai fini del calcolo del prodotto potenziale.

#### **Articolo 2**

##### **(Contenuto, durata e compenso)**

1. L'incarico comporta: lo svolgimento di attività di direzione e coordinamento, con diretta responsabilità di risorse umane, nell'ambito dell'attività di analisi macroeconomica e degli effetti della politica fiscale; la gestione di rapporti istituzionali a livello tecnico in ambito nazionale e internazionale; la comunicazione in modo chiaro ed efficace dei risultati dell'attività di analisi anche attraverso presentazioni e rapporti in lingua inglese.
2. Il Direttore del Servizio ha la diretta responsabilità del funzionamento dell'unità organizzativa cui è preposto, della quale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio e in coordinamento con il Direttore generale, programma, dirige e controlla le attività, assicurando che queste ultime siano svolte in stretta collaborazione con gli altri due Servizi, condividendo informazioni e competenze.

3. L'incarico ha una durata di tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.
4. Il conferimento dell'incarico comporta l'inquadramento nell'area funzionale di esperto senior, prevista dal regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB. Il trattamento economico fondamentale è determinato al quattordicesimo livello della tabella stipendiale della predetta area funzionale, di cui all'allegato 4 al citato regolamento. L'incarico comporta, altresì, il riconoscimento di una indennità di funzione lorda annua pari a 20.000 EUR, nonché di un premio di risultato, ai sensi dell'art. 26 dello stesso regolamento.
5. Qualora il selezionato per l'incarico appartenga ad una delle amministrazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio e risulti possibile l'inquadramento tra gli esperti senior in conformità alla tabella di equiparazione di cui all'allegato 2 al medesimo regolamento, l'incarico viene svolto previo collocamento in posizione di fuori ruolo da parte dell'amministrazione di appartenenza. Al termine del triennio, l'incarico può essere rinnovato per un periodo di pari durata.

### **Articolo 3**

#### **(Requisiti generali di ammissione)**

1. I requisiti generali di ammissione alla selezione sono:
  - a) la cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi dell'Unione europea. Sono altresì ammessi gli italiani non appartenenti alla Repubblica nonché i familiari dei cittadini degli Stati dell'Unione europea e i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 3-bis dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b) il godimento dei diritti politici;
  - c) l'idoneità fisica in relazione alle mansioni;
  - d) la mancata precedente destituzione, dispensa ovvero decadenza dall'impiego pubblico, nonché il non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano la decadenza dai pubblici uffici.
2. I cittadini dell'Unione europea e i loro familiari nonché i cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
  - b) adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificarsi durante l'esame colloquio.
3. Ai fini del comma precedente, ai titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria è richiesto il solo requisito di cui alla lettera b).

#### **Articolo 4** **(Requisiti specifici di ammissione)**

1. Per l'ammissione alla selezione è, inoltre, richiesto:
  - a) il possesso di laurea specialistica o magistrale o altro titolo equiparato previsti dalla normativa nazionale vigente, ovvero un titolo di studio acquisito all'estero equipollente rispetto alle predette lauree ai sensi della medesima normativa;
  - b) di avere maturato presso soggetti pubblici o privati, in ambito nazionale o internazionale, un'esperienza professionale documentabile, anche mediante pubblicazioni scientifiche, di durata complessivamente non inferiore a 10 anni, di cui almeno 3 anni con lo svolgimento di funzioni di direzione o di coordinamento, nell'ambito dell'analisi macroeconomica e degli effetti della politica fiscale, da cui emerga il possesso: di una approfondita conoscenza della teoria macroeconomica; delle competenze analitiche e quantitative necessarie per lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti di previsione macroeconomica; di approfondite conoscenze della struttura dei modelli macroeconomici utilizzati a livello nazionale o internazionale.
2. Le eventuali pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1, lettera b), devono essere evidenziate nell'apposita sezione della domanda di partecipazione, nel numero massimo di 5.
3. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

#### **Articolo 5** **(Domanda di partecipazione)**

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando la specifica applicazione informatica all'indirizzo: <https://upb-iscrizioni.ilmiotest.it>. Dopo aver inserito i dati richiesti e aver

seguito le istruzioni riportate, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta e conservarla, per poterla esibire in caso di necessità. La data di presentazione telematica della domanda è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'iscrizione e l'invio del modulo elettronico. Il candidato dovrà allegare alla domanda: copia in formato elettronico di un valido documento di identità; copia in formato elettronico del proprio *curriculum vitae* sottoscritto e predisposto preferibilmente secondo il modello europeo; copia in formato elettronico delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui al precedente art. 4. Qualora per le caratteristiche delle stesse non sia possibile allegare la copia in formato elettronico delle pubblicazioni scientifiche, il candidato dovrà farlo presente nell'apposito campo della domanda ed inviare, a pena di esclusione delle predette pubblicazioni dalla valutazione della Commissione di cui all'art. 7, una copia delle stesse tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di 5 giorni dall'invio della domanda, all'indirizzo di cui al successivo art. 9, comma 5.

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda e dei documenti da allegare dovrà essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di partecipazione saranno sottoscritte in sede di espletamento dell'esame colloquio e avranno valore di autocertificazione. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.
4. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
5. L'UPB non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. I candidati, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per

le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Articolo 6**  
**(Esclusione dalla selezione)**

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
3. L'UPB dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura comparativa, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti.

**Articolo 7**  
**(Commissione di valutazione)**

1. La selezione è affidata a una Commissione di valutazione composta da tre membri, nominati dal Consiglio tra professori universitari in materie economiche o statistiche, in servizio o in quiescenza, e tra esperti delle medesime materie provenienti da istituzioni e organismi, pubblici o privati, di livello nazionale o internazionale. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da personale dell'Ufficio.
2. La selezione è volta ad accertare l'attitudine allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, e si articola in una valutazione delle esperienze professionali e dei titoli dei candidati sulla base della documentazione da questi prodotta e in un esame colloquio. Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione dispone complessivamente di 60 punti, di cui 40 da attribuire in sede di valutazione delle esperienze professionali e dei titoli, e i restanti 20 sulla base dell'esame colloquio.
3. Con riferimento alla valutazione delle esperienze professionali e dei titoli, la Commissione determina il punteggio da assegnare a ciascun candidato con riguardo alle categorie sotto indicate e nei seguenti limiti:

a)	Esperienze professionali di cui alla domanda di partecipazione e al curriculum vitae	Fino a 30 punti
b)	Pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 4, comma 1, lett. b)	Fino a 10 punti

4. Accedono all'esame colloquio i candidati collocati nei primi dieci posti della graduatoria compilata dalla Commissione in base alla valutazione delle esperienze professionali e dei titoli e che abbiano conseguito una votazione di almeno 20 punti. Saranno ammessi coloro che si siano classificati ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria.
5. L'esame colloquio, una parte del quale potrà svolgersi in lingua inglese, è volto ad approfondire le competenze e conoscenze dei candidati descritte nel precedente art. 4.
6. Superano l'esame colloquio i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 12 punti.

### **Articolo 8**

#### **(Graduatoria e clausola di salvaguardia)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 6, la Commissione di valutazione predispone la graduatoria di merito, determinata dal totale dei punti conseguiti nell'esame delle esperienze professionali e dei titoli e nell'esame colloquio.
2. La graduatoria di merito è successivamente riformulata dall'Ufficio tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la cui sussistenza alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione potrà essere fatta valere dai candidati entro 5 giorni dallo svolgimento del colloquio di cui all'art. 7. A parità di punteggio, supera la selezione il candidato anagraficamente più giovane. La graduatoria finale è approvata dal Consiglio dell'UPB.
3. Sarà dichiarato vincitore il candidato collocatosi al primo posto della graduatoria, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
4. Lo svolgimento della selezione non obbliga l'UPB al conferimento dell'incarico e alla stipula del correlato contratto.

**Articolo 9**  
**(Riservatezza)**

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio parlamentare di bilancio per le finalità di gestione della procedura e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per colui o colei che risulterà vincitore o vincitrice, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, l'UPB procede all'esclusione dalla procedura ovvero non dà corso all'assunzione.
3. Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra i quali quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, via del Seminario 76, 00186, Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore generale dell'Ufficio. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell'UPB addetti alla procedura.

**Articolo 10**  
**(Pubblicazione)**

1. Il presente avviso è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'UPB <http://www.upbilancio.it>, dove saranno rese disponibili tutte le necessarie informazioni sulla procedura. Di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4<sup>a</sup> Serie speciale, Concorsi ed esami. A partire dal giorno 16

aprile 2018 saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'UPB tutte le informazioni inerenti al diario e alla sede del colloquio di cui all'art. 7.

**Articolo 11**  
**(Responsabile del procedimento)**

1. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio del Direttore generale dell'UPB. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Direttore generale  
Luca Rizzuto